



Fondazione ANCI

Roma, 18 maggio 2026

Nota di approfondimento

L'adesione alla rottamazione quinquies

(Art. 10-quinquies, disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica)

Sommario

1. Premessa	1
2. Modalità e termini di adesione	2
3. L'oggetto della definizione	4
4. Le procedure di dettaglio della definizione agevolata	5

1. Premessa

Il Senato nella seduta del 14 maggio 2026 ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38¹, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica, con il quale si dispone (art. 10-quinquies) l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali².

La disposizione elimina una evidente disparità di trattamento – evidenziata dall'ANCI fin dall'esame della legge di bilancio – in base alla quale lo stesso tipo di credito (accertamenti fiscali, recuperi di tariffe non pagate, multe stradali) non poteva essere oggetto di definizione agevolata se affidato all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione - AdE-R), privando molti Comuni (e la stessa Agenzia) di uno strumento utile a smaltire crediti pregressi e diminuire i costi di gestione.

L'art. 10-quinquies prevede che le disposizioni dell'articolo 1, commi da 82 a

¹ L'emendamento, risultato di una riformulazione di una proposta dell'ANCI, è destinato a rimanere immutato per l'esigenza di conversione in legge entro il prossimo 26 maggio, con la conseguenza che prevedibilmente la Camera dei Deputati non apporterà modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato.

² Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

101³, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023⁴, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate.

Sono previste deroghe alla disciplina recata dalla legge n. 199 del 2025, ma limitate alla previsione di nuove tempistiche, non potendo ovviamente coincidere con quelle previste dalla legge di bilancio⁵, nonché al vincolo di aderire al dispositivo di "rottamazione" con riferimento a tutti i crediti affidati per l'intero periodo 2000-2023. Pertanto, **il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 10-quinquies del d.l. n. 38 del 2026⁶ e dall'art. 1, commi da 82 a 101 della legge n. 199 del 2025**, nella parte non derogata espressamente dal d.l. n. 38 del 2026.

2. Modalità e termini di adesione

L'art. 10-*quinquies* limita l'applicazione della rottamazione *quinquies*⁷ ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "*nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate*".

Dalla previsione normativa emerge, quindi, che la scelta deve essere approvata dagli enti locali con propria delibera consiliare⁸, avente natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 446/1997, considerato che con essa l'ente dispone delle proprie entrate in termini di azzeramento delle sanzioni e degli interessi, sebbene attraverso un rinvio alla disciplina statale attuato mediante la decisione di voler aderire alla rottamazione *quinquies*. Ne consegue che la delibera dovrà essere corredata dal parere dell'organo di revisione⁹.

³ Disciplinanti la cosiddetta rottamazione *quinquies*

⁴ Pertanto, sono inclusi anche i carichi 2000-2010 che avrebbero dovuto essere scaricati entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 110 del 2024.

⁵ Si consideri, ad esempio, che il termine per la presentazione della dichiarazione di adesione è stato fissato al 30 aprile 2026, salvo la proroga disposta dall'art. 2, d.l. n. 25 del 2026 con riferimenti ai soggetti che alla data del 18 gennaio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa in immobili, ubicati nei territori dei comuni interessati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026.

⁶ Nella versione, prevedibilmente confermata, che risulterà dall'approvazione definitiva della legge di conversione.

⁷ Ovvero delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025.

⁸ Come si desume, peraltro, dalle deroghe espresse ai regimi di efficacia delle delibere relative ai singoli tributi comunali previsto dal comma 2 dell'art. 10-*quinquies*.

⁹ Per quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, d.lgs. n. 267 del 2000.

Inoltre, non risulta prescritta alcuna adozione di atti nel caso in cui l'ente non intenda aderire alla rottamazione, fatta salva, ovviamente, la facoltà di adozione di un atto deliberativo che motivi le ragioni della mancata adesione.

Va poi precisato che a differenza della definizione agevolata delle entrate comunali, disciplinata dall'art. 1, commi da 102 a 110, legge n. 199 del 2025, non è espressamente richiesta alcuna verifica circa gli effetti sulla situazione economico-finanziaria e sugli equilibri di bilancio. Ciononostante, si ritiene opportuno corredare la motivazione dell'atto deliberativo con un'analisi dei carichi affidati a AdE-R, sia con riferimento alla loro vetustà che al grado di svalutazione degli stessi mediante accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), segnalando gli effetti finanziari che dalla decisione di adesione possano derivare¹⁰.

Va anche sottolineato che **la decisione del Comune è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l'ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria**¹¹.

Sotto il profilo della tempistica l'art. 10-*quinquies* prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*.

Si tratta di tempi molto ristretti, considerando che al 30 giugno 2026 la delibera deve essere approvata, pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune ed inviata all'AdE-R. Considerando i tempi tecnici necessari all'adozione di una delibera consigliare gli enti hanno, quindi, poco più di un mese a disposizione.

Inoltre, va evidenziato che il legislatore non sembra aver tenuto conto della prossima tornata elettorale che interessa **circa 980 Comuni che rinnovano i consigli comunali** nel corso del mese di maggio (1° turno)¹². **È auspicabile che, almeno per questi enti, si permetta di posporre il termine al 31 luglio 2026.**

La delibera consigliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga alle norme ordinarie, dettagliatamente citate dalla legge, che prescrivono, ai fini dell'efficacia, la pubblicazione dei provvedimenti sul sito

¹⁰ Risulta evidente che per i crediti non stralciati dal bilancio e non interamente svalutati si può determinare una riduzione, almeno in via teorica, della parte attiva del risultato di amministrazione, che può trovare compensazione totale o parziale nella riscossione e relativo accertamento delle quote già oggetto di stralcio.

¹¹ Ne consegue che è preclusa agli enti la possibilità, ad esempio, di scegliere quale entrate o quali annualità definire, possibilità invece insita nella definizione agevolata di cui ai commi 102-110 della legge di bilancio 2026.

¹² La maggior parte dei Comuni coinvolti terranno il primo turno elettorale domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.

del Dipartimento delle finanze del MEF. La trasmissione al MEF è prevista entro il 30 settembre 2026, ma a soli fini statistici¹³.

3. L'oggetto della definizione

Come anticipato, la definizione riguarda tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati a AdE-R dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Sono potenzialmente interessate, quindi, tutte le entrate comunali affidate a AdE-R, sia tributarie (IMU, Tari, Canone unico patrimoniale, qualificato come tributo da una recente sentenza della Corte di cassazione) che patrimoniali (sanzioni al codice della strada, rette scolastiche, altre tariffe).

Sono invece da escludere i crediti in essere con riferimento all'addizionale IRPEF, che pur essendo entrate di pertinenza comunale (e regionale) non costituiscono crediti "affidati" all'agente della riscossione, bensì elementi strutturalmente accessori all'IRPEF e gestiti integralmente dalle agenzie fiscali. Quote di addizionali IRPEF potranno ovviamente risultare incluse nella rottamazione quinquies statale in quanto comprese negli atti di liquidazione oggetto di tale agevolazione.

Anche il TEFA, tributo provinciale collegato alla TARI, può risultare oggetto di definizione non in via autonoma, ma in quanto incluso negli atti comunali di accertamento affidati a AdE-R e avviati alla rottamazione.

Sono definibili anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni, per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovute alle previste scadenze.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, **il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica. Quindi, vengono abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio.**

L'art. 10-quinquies, comma 1, lett. f), dispone che per le **sanzioni amministrative**, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, **la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati**, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante a AdE-R.

¹³ Si tratta di previsione esattamente coincidente con quella prevista dal comma 108 della legge n. 199 del 2025 con riferimento al regolamento di approvazione della definizione agevolata.

4. Le procedure di dettaglio della definizione agevolata

La disciplina di dettaglio della definizione agevolata emerge dalla lettura sistematica dell'art. 1, commi da 82 a 101, legge n. 199 del 2025 e dall'art. 10-*quinquies* del d.l. n. 38 del 2026.

A decorrere dal 15 settembre 2026, AdE-R rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili¹⁴. Il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione¹⁵, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso AdE-R pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026. Il debitore ha la possibilità di integrare la propria dichiarazione entro la data del 31 ottobre 2026.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione¹⁶ è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel **numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali**¹⁷, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027¹⁸.

Entro il 31 dicembre 2026, AdE-R comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse¹⁹. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale;
- c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione²⁰.

Nella determinazione dell'ammontare delle somme dovute per la definizione l'art. 1, comma 89, legge n. 199 del 2025, precisa che si tiene conto

¹⁴ Art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. a), d.l. n. 38 del 2026.

¹⁵ Si segnala che l'istanza di rottamazione presentata dal debitore è idonea a manifestare la ricognizione del debito tributario e a costituire la rinuncia alla prescrizione (Cass. n. 32030/2024).

¹⁶ L'art. 1, comma 96, legge n. 199 del 2025, precisa che possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3 del 2012, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

¹⁷ Ovvero 9 anni.

¹⁸ Rispetto alle precedenti rottamazioni il tasso di interesse è stato elevato dal 2 al 3 per cento.

¹⁹ Ovviamente AdE-R potrà comunicare l'eventuale diniego, con l'evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di adesione alla rottamazione.

²⁰ Così come disposto dall'art. 1, comma 93, legge n. 199 del 2025.

esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Il debitore, se, **per effetto di precedenti pagamenti parziali**, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto con la definizione, per beneficiare degli effetti della definizione stessa deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi presentando la dichiarazione di cui all'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. b), d.l. n. 38 del 2026.

Per quanto riguarda gli **importi interessati da un contenzioso pendente**, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025 precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. **Ai soli fini dell'estinzione dei predetti giudizi** l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'AdE-R, se parte nel giudizio o, in sua assenza, da parte dell'ente creditore²¹, della dichiarazione di adesione alla rottamazione presentata dal debitore e della comunicazione relativa agli importi dovuti comunicata dall'Agenzia, nonché della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L'estinzione del giudizio comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato.

L'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina **i casi di decadenza dalla definizione** in caso di mancato o di insufficiente versamento:

- a) dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
- b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- c) dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In questi casi la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo,

In sede di conversione in legge del d.l. n. 38 del 2026 il comma 95 è stato modificato prevedendo nell'ipotesi delle lettere a) e c) la tolleranza di un tardivo versamento non superiore a 5 giorni.

L'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di

²¹ E quindi anche del Comune come avviene nei casi in cui il contenzioso si sia incardinato ai sensi dell'art. 14, comma 6-*bis*, d.lgs. n. 546 del 1992.

consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

Infine, si segnala che rispetto alle precedenti rottamazioni non è disciplinato il caso di un **eventuale disavanzo o maggiore disavanzo determinato dalla cancellazione di residui attivi nei bilanci dei Comuni** e degli enti territoriali in genere. L'agevolazione consistente nel ripiano dell'eventuale disavanzo in quote costanti annuali nell'arco massimo di un quinquennio, presente nelle bozze circolate nei giorni scorsi, non è stata recepita nella versione finale della norma.